

# Art. 35 D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

## Testo modificato da L. 29 dicembre 2022 , n. 197

### Regola Generale

#### Art. 35, I Comma

- Procedimenti instaurati dopo 28 febbraio 2023 → nuova disciplina
- Procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 → disciplina previgente

### Disposizioni relativi a udienze e giustizia digitale

#### Art. 35, II Comma: Tribunale, Corte di Appello e Cassazione

Per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2023**

- Art. 127, III comma (facoltà di disporre udienza in video conferenza o con note scritte);
- Art. 127 bis (udienza in video conferenza)
- Art. 127 ter (udienza sostituita da deposito di note scritte)
- Art. 193 (giuramento telematico CTU)
- Capo I, TITOLO V-ter, disp. att. c.p.c. (Disposizioni relative alla giustizia digitale):
  - o Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)
  - o Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico)
  - o Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)
  - o Art. 196-septies (Copia cartacea di atti telematici)
  - o Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)
  - o Con la precisazione che *“Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023”*.

#### Art. 35 III comma: Giudice di Pace e altri

Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche

- hanno effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2023** anche per i procedimenti civili pendenti a tale data
  - o Art. 127, III comma (facoltà di disporre udienza in video conferenza o con note scritte);
  - o Art. 127 bis (udienza in video conferenza)
  - o Art. 127 ter (udienza sostituita da deposito di note scritte)
  - o Art. 193 (giuramento telematico CTU)
  - o Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)
- si applicano a decorrere **dal 30 giugno 2023** anche ai procedimenti pendenti a tale data le disposizioni di cui al Capo I, TITOLO V-ter, disp. att. c.p.c. (Disposizioni relative alla giustizia digitale) ossia:
  - o Art. 196-quater (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)
  - o Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico)
  - o Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)
  - o Art. 196-septies (Copia cartacea di atti telematici)

- Con la precisazione che “*Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023*”;
- Con l’ulteriore precisazione che “Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

## Impugnazioni e Appello

### Art. 35 IV comma

si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al **28 febbraio 2023**:

- Libro II, titolo III, capi I e II c.p.c. (Delle impugnazioni in generale e dell’appello)
- Art. 283 c.p.c. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello)
- Art. 434 c.p.c. (Deposito del ricorso in appello)
- Art. 436-bis c.p.c. (Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello)
- Art. 437 c.p.c. (Udienza di discussione)
- Art. 438 c.p.c. (Deposito della sentenza di appello)

## Cassazione

### Art. 35 V-VI comma

- V. Salvo quanto previsto dal comma VI, hanno effetto a decorrere dal **1° gennaio 2023** e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data;
- Libro II, titolo III, capo III c.p.c. (Del ricorso per cassazione);
  - Capo IV disp. Att. c.p.c.
- VI. Si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del **1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza** in camera di consiglio:
- Art. 372 c.p.c. (Produzione di altri documenti)
  - Art. 375 c.p.c. (Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio)
  - Art. 376 c.p.c. (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni)
  - Art. 377 c.p.c. (Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente.)
  - Art. 378 c.p.c. (Deposito di memorie)
  - Art. 379 c.p.c. (Discussione)
  - Art. 380 c.p.c. (Deliberazione della sentenza)
  - Art. 380-bis c.p.c. (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati)
  - Art. 380-bis.1 c.p.c. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio)
  - Art. 380-ter c.p.c. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza)
  - Art. 390 c.p.c. Rinuncia
  - Art. 391-bis c.p.c. (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)

## Art. 35 VII COMMA

- si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni di cui all'art. 363 bis (Rinvio Pregiudiziale)

### Formula esecutiva

## Art. 35 VIII COMMA

si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023 le disposizioni di cui all'art. 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) secondo cui:

b) l'articolo 475 e' sostituito dal seguente:

«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti»;

c) l'articolo 476 e' abrogato;

d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;

e) all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale».

### Varie

## Art. 35 IX COMMA

hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023

- articolo 4, comma 1 (dei mediatori familiari)
- articolo 10, comma 1 (abrogazioni in tema di arbitrato)

## Art. 35 X COMMA

Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, disp. Att. C.p.c. (Albo CTU) o, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 35 XI COMMA

Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, disp. Att. c.p.c., introdotto dal presente decreto (udienza in videoconferenza, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020

b) all'articolo 36, commi 1 e 2 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*), le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »

c) all'articolo 41 (*Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita*)

1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti  
« , comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione  
conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e  
l), ».